



Generali Italia S.p.A.

**ATTIVA RACCOLTO**

Polizza sulle rese per l'insieme delle avversità catastrofali di frequenza ed accessorie

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2022  
**“GENERALI ITALIA”**

Convenzione  
RISCHI NON AGEVOLATI  
**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**Pagina lasciata bianca intenzionalmente**

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le Condizioni di Assicurazione contengono:

- SEZIONE 1 - Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale
- SEZIONE 2 – Che cosa è assicurato
- SEZIONE 3 –Norme che Operano in caso di Sinistro
- SEZIONE 4 –Condizioni Specifiche per i prodotti Assicurabili

### SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art. 1.1 – Definizioni

Ai seguenti termini, Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

**ANTERISCHIO** - Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza della copertura assicurativa.

**ASSICURAZIONE** - Il contratto di assicurazione.

**ASSICURATO** - Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**ATTECCHIMENTO** - Il corretto sviluppo di nuove radici, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.

**AZIENDA AGRICOLA** - Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

**AVVERSITA'** - Gli eventi assicurabili, così come da Art. 1.2 – Definizioni relative agli eventi assicurabili.

**BOLLETTINO DI CAMPAGNA** - Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

**COLTURA IRRIGUA** - Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

**CONTRAENTE** - Il soggetto che stipula l'assicurazione.

**EMERGENZA** - Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

**FRANCHIGIA** - Percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

**GIORNI LAVORATIVI** – Giorni non festivi dal lunedì al venerdì.

**IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA** - Impianti atti alla riduzione dell'impatto delle avversità quali ad esempio reti antigrandine e impianti antibrina.

**IMPRENDITORE AGRICOLO** - Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

**INDENNIZZO** - La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.

**INTERMEDIARIO** - Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

**IRRIGAZIONE** - Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.

**LIMITE DI INDENNIZZO** - La massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal sinistro.

**NOTIFICA** - Comunicazione a Generali Italia dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, foglio e particella, franchigia, garanzia.

**PARTITA** - La porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Polizza di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Nel caso di partite superiori a 10 ettari è possibile suddividerle in più partite di dimensioni minime di 5 ettari aventi elementi identificativi certi.

**PERITO** – Il professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato alla rilevazione dei danni.

**PRODUZIONE** - Il risultato relativo al prodotto assicurato e coltivato in un comune.

**POLIZZA** – Il documento che prova l'assicurazione.

**PREMIO** - La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.

**PREZZO** - Il Prezzo del prodotto assicurato.

**PRODOTTO** - Le singole specie o sottospecie botaniche.

**RADARMETEO** – La società fornitrice del servizio di rilevazione dei dati Meteorologici.

**SEMINA** - L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.

**SINISTRO** - Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**TRAPIANTO** - Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

**VARIETÀ** - Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.

## **Art. 1.2 - Definizioni relative agli Eventi Assicurabili**

### **AVVERSITA' CATASTROFALI**

**ALLUVIONE** - Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

**BRINA** - Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

**GELO** - Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

**SICCITA'** - Straordinaria carenza di precipitazioni che abbia per effetto la riduzione di almeno un terzo rispetto alle medie pluviometriche del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

### **AVVERSITA' DI FREQUENZA**

**ECCESSO DI PIOGGIA** - Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come nubifragio con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora.

**ECCESSO DI NEVE** - Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

**GRANDINE** - Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

**VENTO FORTE** - Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

### **AVVERSITA' ACCESSORIE**

**COLPO DI SOLE/ONDATA DI CALORE** – Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature dell'aria di almeno 40 gradi centigradi, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del prodotto. Per la sola ondata di Calore, periodo di tempo superiore ai 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e o agosto, durante il quale la temperatura minima deve essere sempre superiore ai 29°C e la temperatura massima deve essere sempre superiore ai 40°C, che arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie.

**SBALZO TERMICO** - Variazione brusca e repentina della temperatura dell'aria che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell'aria di almeno 12°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e 8 gradi per le minime nei tre giorni che precedono l'evento denunciato.

**VENTO CALDO** - Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell'aria di almeno 40° centigradi, che abbia per effetto allessature e/o avvizzimento del prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

### **Art. 1.3 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati**

Gli effetti degli eventi in garanzia, escluso l'evento grandine, devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe e devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto.

Per gli eventi Eccesso di Pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti la data dell'evento riportata sulla denuncia di danno e per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di cinque anni.

### **Art. 2 - Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia**

Il premio comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta. Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante la polizza di Assicurazione.

La garanzia per ogni singola polizza di assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- **terzo** giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte;
- **dodicesimo** giorno successivo a quello della notifica per le avversità: brina, gelo, alluvione, colpo di sole/ondata di calore e vento caldo, eccesso di neve, eccesso di pioggia, e sbalzo termico;
- **trentesimo** giorno successivo a quello della notifica per le avversità: siccità.

Per data di notifica si intende quella indicata sulla Polizza di Assicurazione.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 10 novembre**, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la **garanzia grandine** è prorogata fino a quest'ultima fase. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione o a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine con telegramma o fax (041/3362956), e la validità della garanzia cesserà trascorsi sette giorni dalla suddetta data.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

### **Art. 3 – Modifiche all'Assicurazione, comunicazione tra le parti, rinvio alle norme di legge**

#### **Art. 3.1 Modifiche all'Assicurazione**

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 3.2 – Rettifiche**

Gli eventuali errori relativi ai soli dati catastali sono rettificabili, purché comunicati entro il 31 maggio dell'anno successivo alla data del documento, in cui gli errori stessi sono contenuti.

### **Art. 3.3 - Comunicazioni tra le Parti**

Le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto ed inviate all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma. Eventuali modifiche dell'Assicurazione devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalle Parti.

### **Art. 3.4 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 4 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

Sulla Polizza di Assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

*Qualora l'Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, Generali Italia non sarà tenuta al pagamento dell'Indennizzo.*

*In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.*

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, Generali Italia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

### **Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio**

Generali Italia presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

*Se l'Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l'indennizzo.*

### **Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto**

L'Assicurato ha la possibilità di richiedere l'anticipata risoluzione del Contratto nel caso in cui una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata da eventi garantiti in polizza.

L'anticipata risoluzione del Contratto è possibile nei seguenti casi:

- il danno sia tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie,
- il danno sia tale da non rendere più conveniente proseguire con la coltura stessa.

Tale richiesta deve essere fatta dall'Assicurato ed inviata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma.

Generali Italia, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, potrà indicare la percentuale di danno offerto a titolo di indennizzo tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

*In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato il contratto rimane in essere.*

*In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, le garanzie prestate sulle partite oggetto di transazione, cessano.*

*La polizza rimarrà in essere fino alla sua naturale scadenza per permettere il pagamento dell'indennizzo.*

### **Art. 7 - Ispezione dei prodotti assicurati**

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

### **Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo, sempreché sia stato pagato il premio, deve essere effettuato all'Assicurato a partire dal 15 dicembre ed entro il 31 dicembre per le polizze riferite alle colture a ciclo primaverile/estivo ed a partire dal 15 giugno ed entro il 30 giugno per le colture a ciclo autunno/invernale.

## SEZIONE 2 - CHE COSA E' ASSICURATO

### Art. 9 - Oggetto della garanzia

Generali Italia indennizza la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, causato dalle seguenti avversità:

- catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità;
- di frequenza: Grandine, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Vento Forte;
- accessorie: Sbalzo Termico, Vento Caldo e Colpo di Sole/Ondata di Calore;

qualora detti eventi siano assicurati nella polizza.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

### Art. 10 - Dati meteorologici

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori di riferimento, si prenderanno in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di detti dati, nonché da Radarmeteo, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la partita danneggiata.

Il superamento dei valori di riferimento, così come previsti nelle definizioni, sarà considerato con una tolleranza del 10% per l'avversità Eccesso di Pioggia avvenuta nelle 72 ore. Tale superamento è messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

### Art. 11 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, Generali Italia non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;*
- b) formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;*
- c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;*
- d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;*
- e) incendio;*
- f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;*
- g) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;*
- h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;*
- i) danni conseguenti a fitopatie;*
- j) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;*
- k) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;*
- l) danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);*
- m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;*
- n) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione;*
- o) prestazioni in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. O comporterebbe il coinvolgimento di Generali Italia in qualsiasi attività per la quale il Presidente degli Stati Uniti abbia autorizzato l'imposizione di sanzioni da parte del Segretariato del Tesoro o del Segretario di Stato, note come "sanzioni secondarie", tra cui l'Executive Order 13810 relativo al Nord Corea, la Sezione 228 del "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act" ed il Caesar Syria Civilian Protection Act del 2019.*

- p) Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica". Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

## **Art. 12 – Quantitativi e Prezzi assicurabili, Soglia ed Obblighi dell'Assicurato**

### **Art. 12.1 Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato**

Con il presente contratto l'Assicurato ha l'obbligo di assicurare la produzione ordinariamente ottenibile relativa al prodotto in garanzia e per le produzioni soggette ai disciplinari ha l'obbligo di rispettare i limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi.

Si impegna altresì, su richiesta delle parti, a fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate, Con la sottoscrizione della polizza di assicurazione, l'Assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

L'assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della produzione ordinaria dichiarata nella Polizza di Assicurazione.

### **Art. 12.2 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili**

I prezzi unitari massimi da applicare alle produzioni assicurabili sono quelli di mercato.

## **Art. 13 – Franchigia**

L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna partita assicurata di una franchigia; il valore di tale franchigia è indicato sulla polizza di Assicurazione per ciascuna avversità assicurata.

Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse o coincidenti, la franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata come segue:

### **Art. 13.1 - Franchigia fissa:**

- 1) al verificarsi delle avversità **grandine o vento forte**, la franchigia applicata è pari a quella indicata sulla polizza di Assicurazione secondo la seguente tabella:

| <b>Gruppo di Prodotto</b> | <b>Franchigia Minima Applicata</b> |
|---------------------------|------------------------------------|
| AGRUMI                    | 10                                 |
| ALTRI PRODOTTI            | 15                                 |
| CARCIOFI                  | 20                                 |
| CEREALI MINORI            | 10                                 |
| COCOMERI/MELONI/PEPERONI  | 20                                 |
| DRUPACEE                  | 15                                 |
| FRUTTICOLE VARIE          | 10                                 |



|                  |    |
|------------------|----|
| LEGUMINOSE       | 15 |
| MAIS             | 10 |
| OLIVE            | 10 |
| ORTICOLE DA SEME | 30 |
| POMACEE          | 10 |
| POMODORO         | 10 |
| RISO             | 10 |
| SOIA             | 10 |
| TABACCO          | 20 |
| UVA DA TAVOLA    | 10 |
| UVA DA VINO      | 10 |
| VIVA/PIANTE      | 20 |

Per il dettaglio delle singole specie agricole facenti parte dei Gruppi di Prodotto sopraindicati si rimanda all'art. 53.1 – Elenco delle franchigie per Specie agricola.

A parziale deroga di quanto sopra si precisa che per il prodotto Olive, la franchigia Vento Forte è pari al 20%.

- 2) **Avversità** catastrofali Alluvione e/o Gelo-Brina e/o Siccità e/o Eccesso di Pioggia e/o Altre avversità non ricomprese al punto precedente, singole o combinate: franchigia fissa del 30%.

#### Art. 13.2 - Franchigia scalare:

1) **Per i danni combinati grandine e/o vento forte** (qualora la franchigia delle predette avversità sia inferiore al 30%), **e una o più avversità di cui al punto 2 che precede** la franchigia applicata è scalare come riportato nella tabella sottostante:

|                     | Percentuale di Franchigia                     | Percentuale di Franchigia                                  | Percentuale di Franchigia per Cereali, Soia e, Uva da vino  |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Danno Complessivo % | Danno grandine e/o vento forte >= di 10 punti | Danno grandine e/o vento forte >=50% del danno complessivo | Danno grandine e/o vento forte >= 50% del danno complessivo |
| 31                  | 29                                            | 29                                                         | 29                                                          |
| 32                  | 27                                            | 27                                                         | 27                                                          |
| 33                  | 25                                            | 25                                                         | 25                                                          |
| 34                  | 25                                            | 23                                                         | 23                                                          |
| 35                  | 25                                            | 21                                                         | 21                                                          |
| 36                  | 25                                            | 20                                                         | 19                                                          |
| 37                  | 25                                            | 20                                                         | 17                                                          |
| 38 e oltre          | 25                                            | 20                                                         | 15                                                          |

- Se sono rispettate contemporaneamente più condizioni, opera la franchigia inferiore.
- Se i danni da grandine e/o vento forte sono inferiori a 10 punti percentuali si applica quanto previsto al punto A) 2 che precede.
- *Per i prodotti con franchigia minima grandine e vento forte del 20% la scalarità della franchigia si arresta al 25%.*

#### **Art. 14 – Limite di indennizzo**

Sono applicati - per partita - i seguenti limiti di indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni, detrazioni e al netto della franchigia:

- **50%** per danni da: *Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Colpo di Sole/Ondata di Calore, Vento Caldo e Sbalzo Termico, singole o associate;*
- **60%** per danni da altre avversità combinati con *Grandine e/o Vento Forte* maggiori di 10 punti percentuali;
- **70%** per danni da altre avversità combinati con *Grandine e/o Vento Forte* superiori al 50% del danno complessivo;
- **80%**, per danni da altre avversità combinati con *Grandine e/o Vento Forte* superiori al 50% del danno complessivo per i gruppi di prodotto *Cereali, Soia Uva da vino.*

### SEZIONE 3 - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

#### Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) *darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia – Imprese Agricole – Grandine entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.*  
*La denuncia dovrà riguardare le partite colpite da sinistro indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;*
- b) *dichiarare se intende richiedere la perizia o, solo per la Grandine, segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo. La trasformazione della denuncia da per memoria in richiesta di perizia deve essere fatta almeno 30 giorni prima della data di raccolta;*
- c) *eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;*
- d) *non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;*
- e) *mettere a disposizione dei periti, al momento della perizia, la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.*

*L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 23 – Riduzione del Prodotto assicurato e del premio.*

#### Art. 16 - Modalità per la determinazione del danno

L'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia, o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata.

#### Art. 17 - Mandato del perito, Perizia e Quantificazione del danno

##### 17.1- Mandato del perito Il perito, deve:

- a) *accertare la data in cui l'evento si è verificato;*
- b) *controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 12.1) Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;*
- c) *accertare il momento del/del dei sinistri/i, la produzione in garanzia;*
- d) *accertare l'effettivo superamento dei dati meteorologici, utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, ove previsti;*
- e) *accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;*
- f) *accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;*
- g) *accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;*
- h) *accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;*
- i) *procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo paragrafo 17.3) - Norme per la quantificazione del danno.*

##### 17.2- Perizia di Prima Fase

Generali Italia potrà eseguire una o più perizie di prima fase:

- *al fine di verificare lo stato delle colture;*
- *per valutare i danni relativi alle produzioni a raccolta scalare. Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;*
- *per escludere eventuali danni, sul prodotto assicurato, dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.*

Qualora necessario il perito redigerà un bollettino di Constatazione che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso.

### 17.3 - Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno, effettuata per ciascuna partita in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nella Polizza di Assicurazione.

Vengono quantificati i danni da mancata o diminuita produzione e di qualità se previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione.

*La percentuale di valore distrutto dalle **avversità atmosferiche assicurate** deve essere applicata al valore del prodotto realmente ottenibile in ogni partita, oppure applicata al valore assicurato qualora questo sia inferiore al valore realmente ottenibile.*

Alla percentuale di danno devono essere *detratte le percentuali dei danni causati prima della decorrenza della garanzia (Art. 22 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia), e quelle relative alla franchigia (Art. 13 - Franchigia).*

In caso di danni successivi *la percentuale di danno deve essere sempre riferita al valore inizialmente assicurato o al valore realmente ottenibile.*

*Ai fini della valutazione del danno, qualora una partita assicurata risulti scomposta in due o più sottopartite, queste ultime saranno considerate come partite a se stanti.*

*Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del limite di indennizzo così come indicato all'art. 14 - Limite di indennizzo.*

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e dall'Assicurato; *nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.* La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o assenza dell'Assicurato, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, come da successivo *art. 19 - Perizia d'appello* -, sarà spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dalla polizza di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 19 – *Perizia d'appello* la perizia diviene definitiva per Generali Italia ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Quanto previsto nei due capoversi precedenti vale anche per il Bollettino di Constatazione

### Art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

*Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare l'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione e Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.*

*L'Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.*

*Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della partita assicurata. Se entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, Generali Italia omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti e secondo le norme di cui all' art.17 - Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno nonché delle Condizioni Speciali di Assicurazione.*

*L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine a mezzo lettera raccomandata o fax (041/3362956).*

Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.

## **Art. 19 - Perizia d'appello**

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

*A tale fine, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, deve comunicare detta richiesta a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, indicando nome e domicilio del proprio perito in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 - Modalità per la determinazione del danno.*

Entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

## **Art. 20 - Norme particolari della perizia d'appello**

*L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.*

*Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 17 - Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno.*

*Quando Generali Italia non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.*

*La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 15 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.*

## **Art. 21 - Modalità della perizia d'appello**

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'art. 3.2 - Rettifiche. *Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo Perito.* I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

## **Art. 22 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia**

Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi tra la data di notifica della copertura assicurativa e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente. *L'Assicurato dovrà denunciarlo a Generali Italia, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 15 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro - affinché venga accertato il danno in funzione del quale Generali Italia ridurrà proporzionalmente il premio.* Tale danno sarà escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

### **Art. 23 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio**

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno **un quinto del prodotto** per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nella Polizza di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella minore.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto motivato, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax, da parte di Generali Italia all'Assicurato, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

*Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.*

### **Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno**

*Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno Generali Italia circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.*

## SEZIONE 4 - CONDIZIONI SPECIFICHE PER I PRODOTTI ASSICURABILI

### Caratteristiche del prodotto

#### Art. 25 – Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta" delle Condizioni di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- cocomeri, meloni, melanzane, patate, peperoni, uva, tabacco e vivai di piante arboree: il campione dovrà essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata.
- agrumi e frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.
- leguminose: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita assicurata;
- spinacio due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file.

#### Art. 26 – Prodotti Biologici e Prodotti di secondo raccolto

Prodotti Biologici: per questi prodotti deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, nella polizza verrà riportata la dicitura "produzione biologica".

Prodotti di secondo raccolto: per i prodotti seminati in successione ad altra coltura, deve essere riportata sulla polizza di assicurazione la dichiarazione: *"trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il ....."*. Qualora l'assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto, inviandone notifica all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione a mezzo raccomandata entro e non oltre il 20 luglio.

## PRODOTTO UVA DA VINO

#### Art. 27.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dalla schiusa delle gemme.

#### Art. 27.2 – Valutazione del Danno

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è determinato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazione e relativi coefficienti (per coefficienti non indicati si opera per interpolazione):

| Tab. A                                                        | Tabella liquidazione Uva da Vino |    |    |    |    |    |    | Tutte le Avversità |        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|--------------------|--------|
| Percentuale perdita di quantità                               | 0                                | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70                 | 80/100 |
| Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo | 0                                | 3  | 7  | 10 | 15 | 20 | 30 | 40                 | 50     |

| Tab. B                                                        | Tabella liquidazione Uva da Vino |      |       |    |      |    |    | Tutte le Avversità |        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------|----|------|----|----|--------------------|--------|
| Percentuale perdita di quantità                               | 0                                | 10   | 20    | 30 | 40   | 50 | 60 | 70                 | 80/100 |
| Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo | 0                                | 4.50 | 10.50 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60                 | 75     |

| Tab. C                                                        | Tabella liquidazione Uva da Vino |    |    |    |    |    |    | Tutte le Avversità |        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|--------------------|--------|
| Percentuale perdita di quantità                               | 0                                | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70                 | 80/100 |
| Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo | 0                                | 7  | 14 | 21 | 33 | 50 | 58 | 65                 | 75     |

Tali tabelle di maggiorazione si applicano ai sinistri accaduti *successivamente alla formazione dell'acino e comunque non prima del:*

- 20 giugno per l'Italia Settentrionale
- 15 giugno per l'Italia Centro Meridionale e Isole.

#### Art. 27.3 – Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta - Marcescenza

Sono compresi in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza dovuti all'evento Eccesso di Pioggia che si è verificato nei 20 giorni precedenti e nei 5 giorni successivi la data di inizio della raccolta.

La data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino, è quella stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio della raccolta più tardiva.

Le date di inizio della raccolta valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

*La quantificazione del danno deve avvenire non oltre 3 giorni dalla data di inizio della raccolta.*

#### Art. 27.4 – Denuncia di danno per Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta

*A parziale modifica dell'art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - lettera a), l'Assicurato, in presenza di marcescenza in prossimità della raccolta, deve darne avviso all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione o a Generali Italia che presta la garanzia, a mezzo telegramma o fax (041/3362956).indirizzati a Generali Italia - Imprese Agricole – Grandine, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita.*

### PRODOTTO UVA DA TAVOLA

#### Art. 28.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del:

- 30 ottobre per tutte le varietà non coperte o non ricomprese al punto successivo;
- 10 dicembre per le varietà coperte da teli di plastica di Puglia e Sicilia

Limitatamente alla garanzia vento forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per la varietà non coperte e alle ore 12.00 del 30 ottobre per la varietà coperte da teli di plastica.

#### Art. 28.2 – Valutazione del Danno

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è determinato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazione e relativi coefficienti:

| Tab. A                                                                                     | Tabella liquidazione Uva da Tavola |    |    |    |    | Tutte le Avversità |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|----|----|----|--------------------|
| Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta | 0                                  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50/100             |
| Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo                              | 0                                  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50                 |
| Per i coefficienti non indicati in tabella si opera per interpolazione                     |                                    |    |    |    |    |                    |



## PRODOTTO FRUTTA

### Art. 29.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, ha inizio dall'allegagione ad eccezione:

- del prodotto actinidia, che ha inizio dalla schiusa delle gemme;
- dell'avversità Gelo per pomacee e drupacee, che ha inizio dalla schiusa delle gemme.

La garanzia del prodotto actinidia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix.

Per il prodotto pistacchio la garanzia decorre dall'allegagione e comunque non prima del 5 maggio e cessa il 20 settembre. Limitatamente alla garanzia Vento forte la garanzia cessa il 20 agosto.

Per il prodotto fico d'india:

- *Primofiore decorre non prima del 10 maggio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 15 settembre.*
- *Bastardone decorre non prima del 10 luglio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 5 dicembre.*

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

### Art. 29.2 – Condizioni di operatività della garanzia

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti).

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le drupacee, 25 maggio per pomacee ed il 31 maggio l'actinidia, **nei 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta** e fino al termine della stessa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato.

*L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dalla Polizza di Assicurazione.*

### Art. 29.3 – Liquidazione del danno da Gelo e Brina

Il danno verrà calcolato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|    | <b>Tabella Liquidazione Actinidia, Albicocche, Cachi, Ciliegie, Mele, Nettare, Pere, Pesche, Susine</b>                                     | <b>Avversità Gelo e Brina</b> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                            | <b>% DANNO</b>                |
| a) | Frutti illesi; placche di rugginosità di lieve estensione e/o imbrunimento lieve.                                                           | 0                             |
| b) | Placche di rugginosità di media estensione e/o imbrunimento di media estensione;                                                            | 25                            |
| c) | Placche di rugginosità di notevole estensione e/o imbrunimento di notevole estensione, deformazione lieve; cinghiatura di lieve estensione. | 40                            |
| d) | Deformazione media; cinghiatura di media estensione.                                                                                        | 70                            |
| e) | Deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione; frutti mancanti; avvizzimento.                                                      | 100                           |

**Art. 29.4 –Liquidazione del danno da Grandine e Vento Forte**

Il danno complessivo è valutato secondo le classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti.

| <b>Tab. A</b> | <b>Tabella liquidazione Actinidia</b>                                                                                                                                                                            | <b>Avversità Grandine o Vento Forte</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|               | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                                                                 | <b>% danno</b>                          |
| a)            | Fiori (*) e/o frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale.                                                                                      | 0                                       |
| b)            | Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale.                                                                                          | 30                                      |
| c)            | Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cmq di superficie totale. | 60                                      |
| d)            | Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,0 cmq di superficie totale.                                                       | 80                                      |
| e)            | Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti.                                                | 100                                     |

| <b>Tab. B</b> | <b>Tabella liquidazione Actinidia</b>                                                                                                                                                                            | <b>Avversità Grandine o Vento Forte</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|               | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                                                                 | <b>% danno</b>                          |
| a)            | Fiori (*) e/o frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale.                                                                                      | 0                                       |
| b)            | Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale.                                                                                          | 35                                      |
| c)            | Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cmq di superficie totale. | 65                                      |
| d)            | Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,0 cmq di superficie totale.                                                       | 85                                      |
| e)            | Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti.                                                | 100                                     |

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Lesione, ove non diversamente specificato, si riferisce al mesocarpo

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto al punto B della tabella sopra riportata.

Il danno da defogliazione, applicato al prodotto residuo, viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

| <b>DECADE DEL SINISTRO</b> | <b>% DI DEFOGLIAZIONE</b>    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----------------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|                            | Fino a 30                    | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|                            | <b>COEFFICIENTE DI DANNO</b> |    |    |    |    |    |    |    |     |
| <b>3° MAGGIO</b>           | 0                            | 8  | 11 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30  |
| <b>1° GIUGNO</b>           | 0                            | 9  | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 28 | 30  |
| <b>2° GIUGNO</b>           | 0                            | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35  |
| <b>3° GIUGNO</b>           | 0                            | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40  |
| <b>1° LUGLIO</b>           | 0                            | 10 | 14 | 18 | 22 | 25 | 27 | 32 | 35  |
| <b>2° LUGLIO</b>           | 0                            | 8  | 11 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30  |
| <b>3° LUGLIO</b>           | 0                            | 6  | 8  | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25  |
| <b>1° AGOSTO</b>           | 0                            | 5  | 7  | 9  | 11 | 12 | 13 | 15 | 18  |
| <b>2° AGOSTO</b>           | 0                            | 4  | 5  | 7  | 8  | 9  | 11 | 13 | 15  |
| <b>3° AGOSTO</b>           | 0                            | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |

| <b>Tab. A</b> | <b>Tabella liquidazione Albicocche, ciliegie, nettarine, pesche, susine -</b>                                                                                                                                                                                | <b>Avversità Grandine o Vento Forte</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|               | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>% danno</b>                          |
| a)            | Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale (per le ciliegie 0,15 cmq).                                                                                                                         | 0                                       |
| b)            | Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq, per ciliegie 0,25 cmq).                                                                                 | 25                                      |
| c)            | Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq, per ciliegie 0,50 cmq).                                      | 40                                      |
| d)            | Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq, per ciliegie 0,50 cmq). | 70                                      |
| e)            | Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti                                                            | 100                                     |

| <b>Tab. B</b> | <b>Tabella liquidazione Albicocche, ciliegie, nettarine, pesche, susine</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Avversità Grandine o Vento Forte</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|               | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>% danno</b>                          |
| a)            | Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale (per le ciliegie 0,15 cmq).                                                                                                                         | 0                                       |
| b)            | Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq, per ciliegie 0,25 cmq).                                                                                 | 35                                      |
| c)            | Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq, per ciliegie 0,50 cmq).                                      | 55                                      |
| d)            | Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq, per ciliegie 0,50 cmq). | 75                                      |
| e)            | Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti                                                            | 100                                     |

| <b>Tab. A</b> | <b>Tabella liquidazione Mele</b>                                                                                                                                                                        | <b>Avversità Grandine o Vento Forte</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|               | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                                                        | <b>% danno</b>                          |
| a)            | Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale.                                                                       | 0                                       |
| b)            | Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale.                                                                 | 25                                      |
| c)            | Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale.  | 40                                      |
| d)            | Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale. | 70                                      |
| e)            | Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.                                                 | 100                                     |

| <b>Tab. B</b> | <b>Tabella liquidazione Mele</b>                                                                                                                                                                        | <b>Avversità<br/>Grandine o<br/>Vento Forte</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|               | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                                                        | <b>% danno</b>                                  |
| a)            | Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale.                                                                       | 0                                               |
| b)            | Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale.                                                                 | 35                                              |
| c)            | Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale.  | 55                                              |
| d)            | Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale. | 75                                              |
| e)            | Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.                                                 | 100                                             |

| <b>Tab. A</b> | <b>Tabella liquidazione Pere</b>                                                                                                                                                       | <b>Avversità<br/>Grandine o<br/>Vento Forte</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|               | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                                       | <b>% danno</b>                                  |
| a)            | Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale.                                                                          | 0                                               |
| b)            | Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale.                                                                | 25                                              |
| c)            | Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale. | 50                                              |
| d)            | Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale.   | 80                                              |
| e)            | Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.                                | 100                                             |

| <b>Tab. B</b> | <b>Tabella liquidazione Pere</b>                                                                                                                                                       | <b>Avversità<br/>Grandine o<br/>Vento Forte</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|               | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                                       | <b>% danno</b>                                  |
| a)            | Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale.                                                                          | 0                                               |
| b)            | Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale.                                                                | 35                                              |
| c)            | Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale. | 65                                              |
| d)            | Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale.   | 80                                              |
| e)            | Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.                                | 100                                             |

| <b>Tab. A</b> | <b>Tabella liquidazione Cachi</b>                                                                                                                                | <b>Avversità Grandine o Vento Forte</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|               | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                 | <b>% danno</b>                          |
| a)            | Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale.                                      | 0                                       |
| b)            | Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cmq di superficie totale.                         | 20                                      |
| c)            | Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale.                                  | 40                                      |
| d)            | Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale. | 75                                      |
| e)            | Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo; frutti distrutti.                                                     | 100                                     |

| <b>Tab. A</b> | <b>Tabella liquidazione Pistacchio</b>                                                                                                                                                           | <b>Avversità Grandine</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|               | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                                                 | <b>% danno</b>            |
| a)            | Frutto illeso, segni di percossa, qualche incisione superficiale del mallo (epicarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio)               | 0                         |
| b)            | Più lesioni/incisioni superficiali del mallo e/o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lieve lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione di essudato gommoso | 25                        |
| c)            | Più lesioni/incisioni all'endocarpo (guscio) e/o più alterazioni cromatiche e formazione di essudato gommoso, lieve lesione al seme                                                              | 50                        |
| d)            | Lesioni/incisioni al seme, con deformazione (parte edule), con formazione di essudato gommoso                                                                                                    | 75                        |
| e)            | Più lesioni e/o estesa lesione al seme, grave deformazione, con formazione di essudato gommoso; frutto asportato e/o distrutto                                                                   | 100                       |

Per i danni conseguenti a grandinate precoci, prima dell'ingrossamento del seme, occorre attendere la completa maturazione del frutto al fine di verificare il normale accrescimento e la eventuale formazione di macchie al seme, in corrispondenza del punto di lesione e/o di alterazione cromatica dell'endocarpo (guscio).

| <b>Tab. A</b> | <b>Tabella liquidazione Fico d'India</b>                                                                                                                                                                  | <b>Avversità Grandine</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|               | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                                                          | <b>% danno</b>            |
| a)            | Illesi; lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale                                                                                                          | 0                         |
| b)            | Qualche lesione lieve al mesocarpo; qualche ammaccatura lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale                                                                   | 25                        |
| c)            | Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo; più ammaccature lievi; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale                                       | 40                        |
| d)            | Numerose lesioni medie; più lesioni medie; qualche lesione notevole, ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale | 70                        |
| e)            | Numerose lesioni medie; più e numerose lesioni notevoli; ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante; frutti distrutti                                                                          | 90                        |

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

## PRODOTTO AGRUMI

### Art. 30.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle **ore 12.00** delle date sottoindicate, relative all'anno di stipulazione del contratto:

- 1 giugno: limoni (primo fiore);
- 1 luglio: arance, mandarance, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma;
- 1 ottobre: limoni estivi (verdelli).

La garanzia cessa alle ore 12.00 delle date sotto indicate dell'anno successivo a quello di stipulazione del contratto e precisamente:

- 28 febbraio: per mandarance, tangeli, mandarini (esclusa Varietà "Ciaculli"), Kumquat, - Satsuma;
- 31 marzo: per limoni (primo fiore);
- 30 aprile; per arance (escluse Varietà "Ovale" e "Valencia"), mandarini "Ciaculli", pompelmi, bergamotti, chinotti;
- 31 maggio; per arance Varietà "Ovale" e "Valencia";
- 31 agosto; per limoni estivi (verdelli).

### Art. 30.2 – Liquidazione del danno per Agrumi

Il danno complessivo, da Grandine e Vento Forte è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|    | <b>Tabella Liquidazione Agrumi</b>                                                                | <b>Avversità<br/>Grandine e<br/>Vento Forte</b> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | <b>Classificazioni del Danno</b>                                                                  | <b>% danno</b>                                  |
| a) | Illesi; segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo)                               | 0                                               |
| b) | Più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi | 30                                              |
| c) | Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie    | 60                                              |
| d) | Incisioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi                                               | 80                                              |
| e) | Profonde e diffuse lacerazioni all'endocarpo (polpa); frutti distrutti                            | 100                                             |

### Art. 30.3 – Garanzia Limoni

L'assicurazione riguarda il prodotto delle fioriture dell'anno in cui è stato sottoscritto il contratto; può essere stipulata per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore) o per la sola produzione del limone estivo (verdello) o per entrambe, dovendosi in quest'ultimo caso dichiarare i rispettivi quantitativi ed i valori corrispondenti.

## FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

### Art. 31.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Per i prodotti Fragole, Fragoloni, Fragolini Rifioventi e Fragoline di Bosco, Piccoli Frutti; la garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emissione degli steli fiorali, si estingue in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Per ogni appezzamento assicurato deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o rifiovente), lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla) e la data del trapianto stesso.

### Art. 31.2 – Liquidazione del Danno

Il danno complessivo, del prodotto, è determinato in base alle seguenti classificazione e relativi coefficienti:

|    | <b>Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni rifioventi, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti</b>                      | <b>Tutte le avversità</b> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                   | <b>% danno</b>            |
| a) | Prodotti illesi;                                                                                                   | 0                         |
| b) | Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi;                                           | 25                        |
| c) | Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie;                                           | 60                        |
| d) | Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi, frutti asportati, frutti distrutti. | 100                       |

## PRODOTTO OLIVE

### Art. 32.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia* -, decorre dall'allegazione e **termina alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola ed alle ore 12.00 del 20 novembre per le olive da olio.**

Limitatamente alla garanzia Vento Forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12 del 30 settembre per olive da tavola e il 15 ottobre per le olive da olio.

### Art. 32.2 – Liquidazione del danno Olive da olio

Il danno complessivo, del prodotto destinato al frantoio, è determinato in base alle seguenti classificazione e relativi coefficienti:

|    | <b>Tabella liquidazione Olive da Olio</b>                           | <b>Avversità Grandine e Vento Forte</b> |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                    | <b>% danno</b>                          |
| a) | Illese; segni di percossa; ondulato                                 | 0                                       |
| b) | Incisioni superficiali; ammaccature                                 | 10                                      |
| c) | Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti                      | 35                                      |
| d) | Lesioni che raggiungono l'endocarpo                                 | 60                                      |
| e) | Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute | 100                                     |

### Art. 32.3 - Liquidazione del danno Olive da tavola

Il danno complessivo, del prodotto destinato alla mensa, è determinato in base alle seguenti classificazione e relativi coefficienti:

|    | Tabella liquidazione Olive da Tavola           | Avversità Grandine e Vento Forte |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | CLASSIFICAZIONI DEL DANNO                      | % danno                          |
| a) | Illese; segni di percossa; ondulato            | 0                                |
| b) | Incisioni superficiali; ammaccature            | 30                               |
| c) | Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti | 60                               |
| d) | Lesioni che raggiungono; drupe perdute         | 100                              |

## PRODOTTI ERBACEI

### Art. 33.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla).

*Ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, sulla polizza di Assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione, deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa dichiarazione, può comportare la perdita dell'indennizzo".*

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 "*Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*", la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta-

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia Grandine è prorogata per 7 giorni a partire dalla data del taglio o dell'estirpazione. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnata la polizza di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma e la validità della garanzia non andrà, in nessun caso, oltre sette giorni dalla suddetta data.

*La garanzia siccità per le colture orticole, mais soia e sorgo, può essere prestata solo se irrigue, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata, la cui condizione deve venire espressamente dichiarata sulla polizza di assicurazione.*

La perdita di produzione conseguente a **siccità per le colture irrigue** è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme

Per i seguenti prodotti: cavoli, cavolfiori, melanzane e peperoni, per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 *Pagamento del premio, decorrenza e scadenza della garanzia*, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre le ore 12 del 30 novembre.

Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria e da consumo fresco) e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.



## PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)

### Art. 34.1 - Liquidazione del Danno

In relazione ai disposti dell'art. 9 "Oggetto della garanzia", la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione.

| Tab. A                   | Tabella liquidazione<br>Barbabietola da Zucchero |                       |    |    |    | Avversità Grandine |    |    |     |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----|----|----|--------------------|----|----|-----|
| Data del sinistro        | % DI DEFOGLIAZIONE                               |                       |    |    |    |                    |    |    |     |
|                          | <30                                              | 30                    | 40 | 50 | 60 | 70                 | 80 | 90 | 100 |
|                          |                                                  | COEFFICIENTE DI DANNO |    |    |    |                    |    |    |     |
| Prima decade di Giugno   | 0                                                | 0                     | 1  | 2  | 2  | 3                  | 3  | 4  | 4   |
| Seconda decade di Giugno | 0                                                | 1                     | 2  | 3  | 4  | 5                  | 5  | 6  | 7   |
| Terza decade di   Giugno | 0                                                | 2                     | 3  | 4  | 6  | 7                  | 8  | 9  | 11  |
| Prima decade di Luglio   | 0                                                | 2                     | 3  | 4  | 6  | 7                  | 8  | 9  | 11  |
| Seconda decade di Luglio | 0                                                | 2                     | 3  | 4  | 6  | 7                  | 8  | 9  | 11  |
| Terza decade di Luglio   | 0                                                | 1                     | 2  | 3  | 4  | 5                  | 7  | 7  | 8   |
| Prima decade di Agosto   | 0                                                | 0                     | 1  | 2  | 2  | 3                  | 4  | 4  | 5   |
| Seconda decade di Agosto | 0                                                | 0                     | 0  | 1  | 2  | 2                  | 3  | 3  | 3   |
| Terza decade di Agosto   | 0                                                | 0                     | 0  | 0  | 1  | 1                  | 1  | 1  | 1   |

| Tab. A | Tabella liquidazione AGLIO, CIPOLLA, CIPOLLINA, PORRO, SCALOGNO                                            | Tutte le<br>avversità |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|        | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                           | <b>% danno</b>        |
| a)     | Bulbi illesi o con una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato                          | 0                     |
| b)     | Una o più lesioni lievi alla prima tunica carnosa                                                          | 30                    |
| c)     | Una o più lesioni medio-gravi alla prima tunica carnosa e/o interessamento della seconda tunica carnosa    | 70                    |
| d)     | Bulbi distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione del bulbo | 100                   |

## PRODOTTO CEREALI MINORI

### Art. 35.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'avversità Vento Forte la garanzia decorre non prima delle ore 12.00 del 1 marzo e cessa:

- all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° ed il 8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- alla maturazione di raccolta del prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

## **PRODOTTO CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHINE E ZUCCHE**

### **Art. 36.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza in caso di semina o dall'attecchimento nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Per cocomeri e meloni la garanzia cessa alle ore 12 del:  
per l'Italia Settentrionale

- 10 agosto per le coltivazioni forzate e semiforzate;
- 31 agosto per le coltivazioni a cielo aperto
- 15 settembre per le coltivazioni tardive

per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare

- 1 agosto per le coltivazioni forzate e semiforzate;
- 20 agosto per le coltivazioni a cielo aperto trapiantate entro il 30 maggio
- 15 settembre per le coltivazioni a cielo aperto trapiantate dopo il 30 maggio e le coltivazioni tardive

Per cetrioli, zucche e zucchine la garanzia cessa alle ore:

- 12.00 del 15 ottobre per l'Italia settentrionale;
- 12.00 del 15 ottobre per l'Italia centrale;
- 12.00 del 15 novembre per l'Italia meridionale e le isole.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da grandine, dovrà darne comunicazione all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a *Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma*. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'art. 18) - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*. Sul Certificato deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

### **Art. 36.2 - Liquidazione del Danno**

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando solo i fiori (\*) destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile:

|    | <b>Tabella liquidazione Cetrioli, Zucche e Zucchine</b>                                                                                                         | <b>Tutte le avversità</b> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | <b>CLASSIFICAZIONE DEL DANNO</b>                                                                                                                                | <b>% danno</b>            |
| a) | Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature lievi dell'epicarpo;               | 0                         |
| b) | Più incisioni all'epicarpo;                                                                                                                                     | 10                        |
| c) | Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell'epicarpo;                                   | 25                        |
| d) | Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo; | 45                        |
| e) | Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;                                                           | 75                        |
| f) | Deformazioni molto gravi, frutti distrutti                                                                                                                      | 100                       |

|                                                                                     | <b>Tabella liquidazione Cocomeri (ad eccezione di Sugar Baby e simili), Meloni</b>                                                                         | <b>Tutte le avversità</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                     | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                           | <b>% danno</b>            |
| a)                                                                                  | illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;                                                                                 | 0                         |
| b)                                                                                  | più incisioni all'epicarpo, qualche incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo; | 30                        |
| c)                                                                                  | più incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;                                | 55                        |
| d)                                                                                  | Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;                                                            | 80                        |
| e)                                                                                  | Deformazioni molto gravi.                                                                                                                                  | 90                        |
| I frutti persi, distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità. |                                                                                                                                                            |                           |

|                                                                                     | <b>Tabella liquidazione Cocomeri varietà Sugar Baby e simili</b>                                                                  | <b>Tutte le avversità</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                     | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                  | <b>% danno</b>            |
| a)                                                                                  | Illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;                                                        | 0                         |
| b)                                                                                  | Più Incisioni all'epicarpo; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;                                    | 10                        |
| c)                                                                                  | Qualche Incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo; | 40                        |
| d)                                                                                  | Qualche Incisione media al mesocarpo; deformazioni medie; bruciature notevoli dell'epicarpo;                                      | 80                        |
| e)                                                                                  | Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi.                                                                      | 90                        |
| I frutti persi, distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità. |                                                                                                                                   |                           |

## **PRODOTTO FAGIOLI**

### **Art. 37.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza in caso di semina e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 marzo per il pisello e del 1 aprile per le altre colture.

Cessazione: a parziale modifica ed integrazione dell'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia* -, per i seguenti eventi:

- gelo e brina: la garanzia cessa alle ore 12 del 30 maggio;
- sbalzo termico, eccesso di pioggia: la garanzia cessa a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12 del 31 ottobre;
- siccità: la garanzia cessa alle fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

## PRODOTTO MAIS

**Mais da granella** - la garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare, umano o animale, raccolta a maturazione agronomica

**Mais da biomassa** - la garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga pianta, raccolta a maturazione cerosa/farinosa

**Mais da insilaggio** - la garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga pianta, raccolta a maturazione cerosa

**Mais da seme** - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio, raccolta a maturazione agronomica.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita

**Mais dolce** - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di mais dolce per uso alimentare umano, raccolta a maturazione lattea - inizio latteo/cerosa

**Pastone di mais:** - Pastone: la garanzia riguarda la granella, raccolta a maturazione farinosa. - Pastone integrale: la garanzia riguarda granella tutolo e brattee, raccolta a maturazione cerosa/farinosa.

### Art. 38.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'avversità Siccità, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- Mais da Granella, da Biomassa/Insilaggio, da Seme, Pastone di Mais alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- Mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'avversità Vento Forte, la garanzia cessa:

- per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- Mais da Granella, Mais da Seme e Pastone di Mais da Granella: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- Mais da Biomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- Mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa alla raccolta e comunque alle ore 12,00 del 20 novembre.

Limitatamente alle avversità Colpo di sole/Ondata di Calore, Sbalzo termico, Vento caldo le garanzie cessano per tutte le tipologie di mais, dall'inizio della fase fenologica "cerosa". Intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

#### **Art. 38.2 – Liquidazione del Danno - Danno di Qualità**

##### **MAIS DA INSILAGGIO/BIOMASSA, PASTONE DI MAIS INTEGRALE**

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è determinato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazione e relativi coefficienti:

|                                                       |   |    |    |    |    |    |    |    |        |
|-------------------------------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|--------|
| Percentuale perdita di quantità                       | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
| Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 4  | 6  | 8  | 12 | 16 | 20 | 25 | 25     |

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

##### **MAIS DA SEME**

La garanzia è estesa al danno di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine avvenuta nei 30 giorni che precedono e seguono la piena fioritura, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nella seguente tabella:

|                                                       |   |    |    |    |    |    |    |    |        |
|-------------------------------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|--------|
| Percentuale perdita di Quantità                       | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
| Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 2  | 4  | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50     |

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Nel caso in cui il prodotto risulti allettato in conseguenza delle avversità assicurate, tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato esclusivamente per la sola perdita di quantità.

##### **MAIS DOLCE**

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è determinato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazione e relativi coefficienti:

|                                                       |   |    |    |    |    |    |    |    |        |
|-------------------------------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|--------|
| Percentuale perdita di quantità                       | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
| Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 3  | 5  | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60     |

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

#### **Art. 38.3 – Spese di salvataggio per danni precoci – Eccesso di Pioggia**

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' art. 23 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio in caso di danni che si sia verificato entro il 30 maggio o entro 20 giorni dall'emergenza per i secondi raccolti, e che abbiano avuto per effetto

- la morte di oltre il 30% delle piantine dell' appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro , tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq,

Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui *all'art. 17 – Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno*.

## PRODOTTO MELANZANE

### Art. 39.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre ad attecchimento avvenuto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato. La garanzia cessa:

- per la produzione a ciclo estivo alle ore 12.00 del 15 ottobre anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
- per la produzione a ciclo autunnale (trapianto dal primo luglio in poi),
  - alle ore 12.00 del 30 ottobre per l'Italia Settentrionale, anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
  - alle ore 12.00 del 15 dicembre per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata

e gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come segue (per i giorni di trapianto intermedi si calcolano i relativi valori interpolati):

| Giorni dal trapianto | Raccolto progressivo e percentuale di prodotto asportato | Percentuale minima di prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolto (**) |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90                   | Primo – 20%                                              | 20                                                                                        |
| 120                  | Secondo - 30%                                            | 50                                                                                        |
| 135                  | Terzo - 30%                                              | 80                                                                                        |
| 150                  | Quarto - 20%                                             | 100                                                                                       |

Sulla polizza, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

### Art. 39.2 – Valutazione del danno

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|                                                                                                | Tabella liquidazione Melanzane                                              | Tutte le Avversità |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                | CLASSIFICAZIONI DEL DANNO                                                   | % danno            |
| a)                                                                                             | Illesi;                                                                     | 0                  |
| b)                                                                                             | Incisioni all'epicarpo;                                                     | 10                 |
| c)                                                                                             | Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere | 25                 |
| d)                                                                                             | Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;                           | 45                 |
| e)                                                                                             | Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;                        | 75                 |
| f)                                                                                             | Deformazioni molto gravi, fiori (*) e frutti distrutti.                     | 100                |
| (*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. |                                                                             |                    |

## PRODOTTO PEPERONI E PEPERONCINI

### Art. 40.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre ad attecchimento avvenuto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato. La garanzia cessa:

- per la produzione a ciclo estivo alle ore 12.00 del 15 ottobre anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
- per la produzione a ciclo autunnale (trapianto dal primo luglio in poi),
  - alle ore 12.00 del 30 ottobre per l'Italia Settentrionale, anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
  - alle ore 12.00 del 30 novembre per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata

e, comunque, gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come segue (per i giorni di trapianto intermedi, si calcolano i relativi valori interpolati):

|                      | Raccolto progressivo e percentuali di prodotto asportato         | Percentuale minima di prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giorni dal trapianto | - <i>Normale</i><br>- <i>Tardivo se trapianto oltre 5 giugno</i> | - <i>Normale</i><br>- <i>Tardivo se trapianto oltre 5 giugno</i>                         |
| 90                   | 20                                                               | 20                                                                                       |
| 120                  | 30                                                               | 50                                                                                       |
| 140                  | 30                                                               | 80                                                                                       |
| 150                  | 20                                                               | 100                                                                                      |

Sul Certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

### Art. 40.2 – Valutazione del danno

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|    | Tabella liquidazione Peperoni e Peperoncini                                 | Tutte le Avversità |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | CLASSIFICAZIONI DEL DANNO                                                   | % danno            |
| a) | Illesi;                                                                     | 0                  |
| b) | Incisioni all'epicarpo;                                                     | 10                 |
| c) | Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere | 25                 |
| d) | Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;                           | 45                 |
| e) | Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;                        | 75                 |
| f) | Deformazioni molto gravi, fiori (*) e frutti distrutti.                     | 100                |

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile

## **PRODOTTO PISELLI**

### **Art. 41.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*", fermo quanto in esso previsto, deve essere indicata in polizza la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme.

Nel caso in cui, a seguito di danni da avversità assicurate, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

## **PRODOTTO POMODORO**

### **Art. 42.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*

- decorre dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque non prima delle ore 12,00 del 1 aprile,
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12,00 del 120° giorno dalla data di semina o del trapianto del prodotto e comunque non oltre le ore 12,00 del 10 ottobre.

### **Art. 42.2 - Operatività della garanzia**

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sulla polizza di Assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

*Nella polizza di Assicurazione l'assicurato deve indicare che le colture assicurate sono irrigue, ai sensi delle definizioni di polizza.*

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

### **Art. 42.3 – Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia, gelo, brina e sbalzo termico che si siano verificati entro 30 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq., a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 17 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina o ritrapianto della coltura (spese per sementi, spese per piantine, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina o ritrapianto non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui *all'art. 17 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.



## Pomodoro da industria

### Art. 42.4 – Valutazione del danno

La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati ed altre trasformazioni conserviere il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, precisando che per fiori (\*) si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

|    | <b>Tabella liquidativa Pomodoro Concentrato</b>                                                                                                                                  | <b>Tutte le avversità<br/>% danno</b> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| a) | Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10                                                                                         | 0                                     |
| b) | Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.                                                 | 15                                    |
| c) | Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3 | 30                                    |
| d) | Lesioni medie; deformazioni medie                                                                                                                                                | 55                                    |
| e) | Lesioni profonde e gravi al mesocarpo                                                                                                                                            | 70                                    |
| f) | Fiori (*) e frutti distrutti                                                                                                                                                     | 100                                   |

|    | <b>Tabella liquidativa Pomodori da Pelato</b>                                                                                                                                    | <b>Tutte le avversità<br/>% danno</b> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| a) | Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10                                                                                         | 0                                     |
| b) | Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.                                                 | 20                                    |
| c) | Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3 | 40                                    |
| d) | Lesioni medie; deformazioni medie                                                                                                                                                | 65                                    |
| e) | Lesioni profonde e gravi al mesocarpo                                                                                                                                            | 80                                    |
| f) | Fiori (*) e frutti distrutti                                                                                                                                                     | 100                                   |

### Art. 42.5 - Delimitazione della garanzia

La garanzia riguarda il prodotto mercantile il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, precisando che per fiori (\*) si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

|    | <b>Tabella liquidativa Pomodori da Consumo Fresco</b>                            | <b>Tutte le avversità<br/>% danno</b> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| a) | Illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;                   | 0                                     |
| b) | Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;                          | 20                                    |
| c) | Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;                          | 40                                    |
| d) | Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;                                | 65                                    |
| e) | Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;                                  | 80                                    |
| f) | Lesioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi, fiori (*) e frutti distrutti. | 100                                   |

## PRODOTTO RISO

### Art. 43.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'avversità Vento Forte la garanzia cessa:

- all'inizio della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- alla maturazione di raccolta del prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

### Art. 43.2 – Avversità Sbalzo Termico

In deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo Termico, sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, *che abbiano causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia* intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

*Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).*

## PRODOTTO SOIA

### Art. 44.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre:

- dall'emergenza;
- limitatamente alle avversità: Colpo di sole/Ondata di Calore, Sbalzo termico, Vento caldo, Siccità, dall'inizio della fase fenologica riproduttiva "R1"(inizio fioritura), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Cessa:

- per l'avversità grandine: il 31 ottobre per primo raccolto, il 20 novembre per secondo raccolto;
- per l'avversità vento forte : il 31 ottobre per primo raccolto, il 20 novembre per secondo raccolto o se il vento forte supera il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h);
- per le avversità diverse dalla grandine e dal vento forte: all'inizio della fase fenologica R8 (maturazione piena), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

### Art. 44.2 – Spese di salvataggio per danni precoci – Eccesso di Pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci avvenuti non oltre le ore 12,00 del 30 giugno e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 20 piante per mq per le cultivar monostelo e 15 piante per mq per le cultivar a sviluppo ramificato.

Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui *all'art. 17 – Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno*.

## **PRODOTTO TABACCO**

### **Art. 45.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre ad attecchimento avvenuto e cessa alle ore 12,00 del 10 ottobre.

In deroga all'ultimo comma dell'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia* -, la garanzia gelo e brina inizia alle ore 12,00 del 15 settembre e si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.

### **Art. 45.2 - Condizioni di operatività della garanzia**

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La garanzia vento forte riguarda esclusivamente il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco. Il limite di indennizzo previsto è applicato al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento.

### **Art. 45.3 – Valutazione del Danno**

La valutazione del danno complessivo, escludendo le foglie di trapianto e le prime quattro foglie della corona basale, riguarda esclusivamente le foglie utili, ottenibili al di sotto del punto di cimatura e, nel caso di varietà non soggette alla pratica della cimatura stessa, le foglie realmente trasformabili in prodotto secco.

In relazione ai disposti dell'art. 9 "*Oggetto della garanzia*", il danno di qualità è stabilito considerando uguali tutte le foglie utili, in base:

- a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- b) al mancato accrescimento delle foglie;
- c) alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tali.

Per la sola varietà Kentucky a cimatura tradizionale, la valutazione del danno complessivo è effettuata considerando uguali tutte le foglie utili, in base:

- a) - alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- b) - al mancato accrescimento delle foglie;
- c) - alle foglie perdute; è da considerarsi perduta anche la foglia con più del 75% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale.

Limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

### **Art. 45.3 –Danni in prossimità della raccolta**

In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura dell'art. 18 "*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*", si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in occasione della perizia di prima fase.

**PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (Piante madre di vite portinnesti)****Art. 46.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite decorre dalla schiusa delle gemme e termina con la caduta delle foglie, in ogni caso, **alle ore 12.00 del 15 novembre**.

**Art. 46.2 - Caratteristiche del prodotto**

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante od impalcato);
- del numero dei ceppi.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- c) lunghezza di 40 cm circa.

**Art. 46.3 – Valutazione del danno**

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

| Tabella liquidativa Piante di Vite portinnesti |                                                                                                                                                                       | Tutte le avversità |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| CLASSIFICAZIONI DEL DANNO                      |                                                                                                                                                                       | % danno            |
| a)                                             | Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio, qualche lesione al cilindro centrale                                                                 | 0                  |
| b)                                             | Qualche lesione-al midollo e più lesioni al cilindro centrale                                                                                                         | 30                 |
| c)                                             | Più lesioni al midollo                                                                                                                                                | 45                 |
| d)                                             | Qualche lacerazione al cilindro centrale e/o al midollo                                                                                                               | 65                 |
| e)                                             | Più lacerazioni al cilindro centrale e/o al midollo. Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio | 100                |

**PRODOTTO NESTI (Marze) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE****Art. 47.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione dell'impianto, in ogni caso, **alle ore 12.00 del 15 novembre**.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

**Art. 47.2 – Caratteristiche del prodotto**

Le descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- del numero dei ceppi.

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto - 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma), ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

**Art. 47.3 – Valutazione del Danno**

Il danno di qualità è valutato **tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma** in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|    | <b>Tabella liquidazione Nesti di cloni selezionati di vite</b>                                                                                                                                       | <b>Tutte le avversità</b> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                                                     | <b>% danno</b>            |
| a) | Illesi; segni di percossa; lesioni interessanti il cilindro corticale                                                                                                                                | 0                         |
| b) | Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo                                                                                                                                   | 40                        |
| c) | Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o del midollo in prossimità della gemma. Nesti persi per stroncamento del tralcio e lesioni che abbiano prodotto l'accecamento della gemma. | 100                       |

**PRODOTTO VIVAI DI VITE (Barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)****Art. 48.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; cessa con la defogliazione naturale, in ogni caso, **alle ore 12.00 del 15 novembre**.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

**Art. 48.2 – Caratteristiche del prodotto**

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- Portainnesto e varietà;
- Data di impianto;
- Numero delle barbatelle.

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) secondo le norme vigenti.

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

**Art. 48.3 – Valutazione del danno**

Il danno complessivo è valutato **nella porzione di tralcio comprendente le prime tre gemme fertili**, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|    | <b>Tabella di liquidazione danni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>% danno</b> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) | Illesi; lesioni interessanti la corteccia e/o il cambio;                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0              |
| b) | Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale;                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25             |
| c) | Lesioni interessanti i tessuti dal midollo e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità;                                                                                                                                                                                                                      | 40             |
| d) | Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale;                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70             |
| e) | Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale.<br>Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni:<br>- lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti;<br>- asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; | 100            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale;                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| f) | Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale.<br>Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni:<br>- asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione;<br>- lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale. | 100 |

Per gemme si intendono esclusivamente quelle vitali dell'anno.

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

## PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO

### Art. 49.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 15 novembre.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

### Art. 49.2 - Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno. Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo ed olivicolo.

### Art. 49.3 - Valutazione del danno

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|    | <b>Tabella liquidazione Vivai piante da frutto Pomacee</b>                                                                                                                                                                            | <b>Tutte le avversità</b> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>% danno</b>            |
| a) | Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide e/o rade lesioni inferiori a cm. 1,5                                                                                                                          | 0                         |
| b) | Piante con qualche lesione inferiore a cm.1,5 e/o rade lesioni superiori a cm.1,5                                                                                                                                                     | 15                        |
| c) | Piante con numerose lesioni inferiori a cm. 1,5 e/o qualche lesione superiore a cm. 1,5                                                                                                                                               | 30                        |
| d) | Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5, rade lacerazioni, piante sveltate, Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di un ramo anticipato non sostituibile con altri | 50                        |
| e) | Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di due o tre rami anticipati non sostituibili con altri e/o qualche lacerazione.                                                     | 70                        |
| f) | Piante con numerose lacerazioni, astoni persi o troncati.                                                                                                                                                                             | 100                       |

|    | <b>Tabella liquidazione Vivai piante da frutto Drupacee</b>                                                     | <b>Tutte le avversità</b> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                | <b>% danno</b>            |
| a) | Piante illese o con qualche lesione inferiore a cm. 1,5 o rade lesioni superiori a cm. 1,5                      | 0                         |
| b) | Piante con numerose lesioni inferiori a cm.1,5 o qualche lesione superiore a cm.1 ,5                            | 10                        |
| c) | Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5                                                                 | 20                        |
| d) | Piante con rade lacerazioni                                                                                     | 40                        |
| e) | Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a cm. 1,5 o con qualche lacerazione | 65                        |
| f) | Piante con numerose lacerazioni, astoni persi o troncati.                                                       | 100                       |

|                                                                                  | <b>Tabella liquidazione Vivai piante da frutto Actinidia</b> | <b>Tutte le avversità</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                  | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                             | <b>% danno</b>            |
| a)                                                                               | Piante illese o con lesioni alla corteccia                   | 0                         |
| b)                                                                               | Piante con rade lesione                                      | 15                        |
| c)                                                                               | Piante con qualche lesione                                   | 30                        |
| d)                                                                               | Piante con numerose lesione e/o con rade lacerazioni         | 50                        |
| e)                                                                               | Piante con qualche lacerazione                               | 70                        |
| f)                                                                               | Piante con numerose lacerazioni, astoni persi o troncati.    | 100                       |
| Si considerano le lesioni e le lacerazioni intervenute entro i 180 cm dalla base |                                                              |                           |

|    | <b>Tabella liquidazione Vivai piante di Olive</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Tutte le Avversità</b> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>% danno</b>            |
| a) | Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide                                                                                                                                                              | 0                         |
| b) | Astoni con lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate                                                                                                                  | 10                        |
| c) | Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate                                                                                           | 30                        |
| d) | Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide ed i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate o non rimarginate, astoni con sveltamento apicale ed astoni gravemente compromessi nel loro normale accrescimento | 65                        |
| e) | Astoni con profonde lacerazioni dei tessuti legnosi; astoni stroncati.                                                                                                                                                                | 100                       |

## **PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (Pioppi in Vivaio)**

### **Art. 50.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata.

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, decorre:

- A. per i vivai di un anno ad attecchimento avvenuto,
- B. per i vivai di due anni dal 1° marzo,

La garanzia cessa alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

### **Art. 50.2 - Valutazione del danno**

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

| <b>Tabella di liquidazione Vivai di pioppi di UN ANNO (Pioppi in vivaio)</b> |                                                                                                                       | <b>% danno</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a)                                                                           | Illesi; qualche lesione alla corteccia                                                                                | 0              |
| b)                                                                           | Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 100 cm dalla base | 30             |
| c)                                                                           | Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno                                            | 65             |
| d)                                                                           | Più lesioni non rimarginate al legno; sveltamento intervenuto oltre i 100 cm dalla base; astoni persi o distrutti     | 100            |

| <b>Tabella di liquidazione Vivai di pioppi di DUE ANNI (Pioppi in vivaio)</b> |                                                                                                                                                   | <b>% danno</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a)                                                                            | Illesi; qualche lesione alla corteccia                                                                                                            | 0              |
| b)                                                                            | Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno                                                                                  | 40             |
| c)                                                                            | Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno                                                                        | 70             |
| d)                                                                            | Più lesioni non rimarginate al legno; sveltamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel secondo anno, astoni persi o distrutti | 100            |

### **PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (Vivao)**

#### **Art. 51.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, decorre dalle ore 12.00 dell'1 maggio e cessa alle ore 12.00 del 31 ottobre.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Alla polizza di assicurazione deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

#### **Art. 51.2 - Valutazione del danno**

A deroga di quanto previsto all'art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro -, il sinistro deve essere comunicato all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

| <b>Tabella di liquidazione Vivai piante ornamentali e forestali in vaso</b> |                                                                                      | <b>% danno</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a)                                                                          | Piante illese; ammacature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti | 0              |
| b)                                                                          | Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni    | 15             |
| c)                                                                          | Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni                           | 30             |
| d)                                                                          | Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno         | 60             |
| e)                                                                          | Piante perdute                                                                       | 100            |



## DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE

### Art. 52.1 – Analisi del Danno – Prodotto Frutta Tabelle A e B

#### DEFINIZIONI: ACTINIDIA, DRUPACEE, POMACEE

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

**A) LESIONE:** qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia;

**MINIMA:** è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.

**LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

**MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm<sup>2</sup> e fino a 40 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

**NOTEVOLE:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm<sup>2</sup> e sino a 100 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.

2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

**RIPARATA:** è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

**SINGOLA:** è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

#### B) FREQUENZA DELLE LESIONI:

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

|                 | Drupacee e Actinidia   |                          | Pomacee        |                                 |
|-----------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|
|                 | Lesioni minime e lievi | Lesioni medie e notevoli | Lesioni minime | Lesioni lievi, medie e notevoli |
| <b>QUALCHE</b>  | Da 1 a 4               | Da 1 a 3                 | Da 1 a 5       | Da 1 a 4                        |
| <b>PIU'</b>     | Da 5 a 9               | Da 4 a 7                 | Da 6 a 10      | Da 5 a 7                        |
| <b>NUMEROSE</b> | Oltre 9                | Oltre 7                  | Oltre 10       | Oltre 7                         |

**C) ONDULAZIONE:** fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;

**TRACCIA:** è determinata da non più di una lesione lieve;

**LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

**MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

**NOTEVOLE:** la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

**D) DEFORMAZIONE:** fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

**LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

**MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

**GRAVE:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

- E) CINGHIATURA:** fenomeno di alterazione causata da gelo che si manifesta ad anello rugginoso localizzato nella fascia equatoriale del frutto  
**LIEVE:** interessamento della circonferenza inferiore a 90 gradi  
**MEDIA:** interessamento della circonferenza da 90 a 180 gradi  
**NOTEVOLE:** interessamento della circonferenza superiore a 180 gradi

**DEFINIZIONI: CACHI - FICHI**

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

**A) INCISIONI AL MESOCARPO:**

**LIEVI:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;

**MEDIE:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;

**PROFONDE:** il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2ª metà del mesocarpo.

**B) FREQUENZA DELLE INCISIONI**

|                 | Lesioni  |
|-----------------|----------|
| <b>QUALCHE</b>  | Da 1 a 3 |
| <b>PIÙ</b>      | Da 4 a 7 |
| <b>NUMEROSE</b> | Oltre 7  |

- C) DEFORMAZIONE** la «deformazione» si ha quando i frutti sono stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali e/o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all'aspetto tipico della varietà.

**Art. 52.2 – Analisi del Danno – COCOMERI, MELONI, PEPERONI, ZUCCHE E ZUCCHINE**

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

**DEFINIZIONI: COCOMERI, COCOMERI Sugar Baby e simili, MELONI**

**INCISIONE** si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

**DECOLORAZIONE E BRUCIATURA** dell'epicarpo, si intende:

**LIEVE** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;

**MEDIA** quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

**NOTEVOLE** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

**FREQUENZA DELLE INCISIONI:**

|                 | Incisioni |
|-----------------|-----------|
| <b>QUALCHE</b>  | Da 1 a 4  |
| <b>PIÙ</b>      | Da 5 a 8  |
| <b>NUMEROSE</b> | Oltre 8   |

## DEFINIZIONI: PEPERONI

**INCISIONE** per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

**DECOLORAZIONI E BRUCIATURE** dell'epicarpo, si deve intendere:

LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 2 cm<sup>2</sup>; ; 1 cm<sup>2</sup> per le decolorazioni punteggianti;

MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 2 cm<sup>2</sup>; ; 1 cm<sup>2</sup> per le decolorazioni punteggianti.

## DEFINIZIONI: ZUCCHE E ZUCCHINE

**INCISIONE** si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

**PLACCHE DI RUGGINOSITA' STROFINAMENTI DECOLORAZIONI E BRUCIATURE** dell'epicarpo, si intende:

LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;

MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

## Art. 52.3– Analisi del Danno – Prodotto Vivai piante da Frutto, Pomacee, Drupacee ed Actinidia

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

### A) DEFINIZIONI

**LESIONE:** ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

**LACERAZIONE:** ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

**SVETTAMENTO:** rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

**STRONCATURA:** rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

### B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

|                 | <b>Lesioni/Lacerazioni</b> |
|-----------------|----------------------------|
| <b>RADA</b>     | Da 1 a 8                   |
| <b>QUALCHE</b>  | Da 9 a 14                  |
| <b>NUMEROSE</b> | Oltre 14                   |

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

- cm.50 a cm.100 per il pero;
- cm.60 a cm.110 per il melo;
- cm 40 per tutta la lunghezza dell'astone per il pesco.

Sui rami anticipati si considerano solo le lesioni e le lacerazioni presenti nei primi 10 cm dall'astone.

#### Art. 52.4 – Analisi del Danno – Prodotto Vivai di Pioppi

Agli effetti della quantificazione dei danni da Grandine e/o vento forte, ai termini di cui alla tabella, sono attribuiti i seguenti valori:

##### A) DEFINIZIONI

**LESIONE RIMARGINATA:** ferita che presenta evidente il fenomeno della cicatrizzazione

**LESIONE NON RIMARGINATA:** ferita estesa e profonda che mostra ancora porzioni di legno scoperte

**SVETTAMENTO:** rottura e/o curvatura della cima dell'astone causata da grandine e/o vento forte

**CURVATURA LIEVE:** freccia o disassamento dall'asse da 20 a 40 cm

(intendendo per freccia la distanza tra il punto medio dell'arco e il punto medio della corda sottesa)

**CURVATURA GRAVE:** freccia o disassamento dall'asse oltre 40

Le lesioni devono interessare esclusivamente l'astone centrale

##### B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni è riferito all'intera pianta con esclusione dei primi 100 cm dalla base del fusto per le lesioni rimarginate.

|                 | Lesioni         |
|-----------------|-----------------|
| <b>QUALCHE</b>  | Da 10 fino a 20 |
| <b>PIU'</b>     | Da 21 fino a 35 |
| <b>NUMEROSE</b> | Oltre 35        |

#### Art. 52.5 – Analisi del Danno – Prodotto piante di viti portainnesti, i nesti e i vivai di vite

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

##### A) DEFINIZIONI

**LESIONE** effetto del danno che abbia comportato rimarginazione dei tessuti;

**LACERAZIONE** effetto del danno che abbia comportato mancata rimarginazione dei tessuti

##### B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni è

|                | Lesioni  |
|----------------|----------|
| <b>QUALCHE</b> | Fino a 3 |
| <b>PIU'</b>    | Oltre 3  |

## ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE

### Art. 53.1 – Elenco delle franchigie per Specie agricola

| Tipologia Colture Assicurabili PGRA 2022 | Codice Ministeriale | Gruppo Specie 2022 |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| ARANCE MEDIO TARDIVE                     | C23                 | AGRUMI             |
| ARANCE PRECOCI                           | H02                 | AGRUMI             |
| BERGAMOTTO                               | C63                 | AGRUMI             |
| CEDRO                                    | C64                 | AGRUMI             |
| KUMQUAT                                  | D35                 | AGRUMI             |
| LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI               | C24                 | AGRUMI             |
| LIMONI PRECOCI                           | H04                 | AGRUMI             |
| MANDARANCE                               | C25                 | AGRUMI             |
| MANDARANCE PRECOCI                       | H05                 | AGRUMI             |
| MANDARINI MEDIO - TARDIVI                | C26                 | AGRUMI             |
| MANDARINI PRECOCI                        | H07                 | AGRUMI             |
| POMPELMO                                 | D36                 | AGRUMI             |
| SATSUMA                                  | C60                 | AGRUMI             |
| AGLIO                                    | D01                 | ALTRI PRODOTTI     |
| AGLIONE                                  | M11                 | ALTRI PRODOTTI     |
| AGRETTO                                  | L11                 | ALTRI PRODOTTI     |
| ALCHECHENGI                              | M06                 | ALTRI PRODOTTI     |
| ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO           | M63                 | ALTRI PRODOTTI     |
| ALTRE FLORICOLE SOTTO SERRA              | M62                 | ALTRI PRODOTTI     |
| ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)                 | L13                 | ALTRI PRODOTTI     |
| ANETO                                    | L14                 | ALTRI PRODOTTI     |
| ANICE                                    | C80                 | ALTRI PRODOTTI     |
| ANICE STELLATO                           | H74                 | ALTRI PRODOTTI     |
| ANONE                                    | L15                 | ALTRI PRODOTTI     |
| ARACHIDI                                 | D53                 | ALTRI PRODOTTI     |
| ARNICA                                   | L16                 | ALTRI PRODOTTI     |
| ASPARAGO                                 | D03                 | ALTRI PRODOTTI     |
| BAMBU'                                   | L19                 | ALTRI PRODOTTI     |
| BAMBU' DA BIOMASSA                       | L20                 | ALTRI PRODOTTI     |
| BARBABIETOLA DA BIOMASSA                 | L21                 | ALTRI PRODOTTI     |
| BARBABIETOLA DA FORAGGIO                 | L22                 | ALTRI PRODOTTI     |
| BARBABIETOLA DA ZUCCHERO                 | D04                 | ALTRI PRODOTTI     |
| BARDANA RADICE                           | M12                 | ALTRI PRODOTTI     |
| BASILICO                                 | C82                 | ALTRI PRODOTTI     |
| BIETA LISCIA DA TAGLIO                   | H54                 | ALTRI PRODOTTI     |
| BIETOLA DA COSTA                         | D05                 | ALTRI PRODOTTI     |
| BIETOLA ROSSA                            | L23                 | ALTRI PRODOTTI     |
| BORRAGINE                                | H86                 | ALTRI PRODOTTI     |
| BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)               | D90                 | ALTRI PRODOTTI     |
| CAMELINA SATIVA                          | M83                 | ALTRI PRODOTTI     |
| CAMOMILLA                                | L24                 | ALTRI PRODOTTI     |

|                                            |     |                |
|--------------------------------------------|-----|----------------|
| CANAPA                                     | D06 | ALTRI PRODOTTI |
| CANAPA INFIORESCENZA                       | M03 | ALTRI PRODOTTI |
| CAPPERO                                    | L04 | ALTRI PRODOTTI |
| CARDO                                      | D07 | ALTRI PRODOTTI |
| CAROTA                                     | D08 | ALTRI PRODOTTI |
| CARTAMO                                    | L26 | ALTRI PRODOTTI |
| CAVOLFIORE                                 | D09 | ALTRI PRODOTTI |
| CAVOLO BROCCOLO                            | C83 | ALTRI PRODOTTI |
| CAVOLO CAPPUCCIO                           | D10 | ALTRI PRODOTTI |
| CAVOLO CINESE                              | L28 | ALTRI PRODOTTI |
| CAVOLO FORAGGIO                            | L29 | ALTRI PRODOTTI |
| CAVOLO NERO                                | H55 | ALTRI PRODOTTI |
| CAVOLO RAPA                                | L30 | ALTRI PRODOTTI |
| CAVOLO ROMANESCO                           | L31 | ALTRI PRODOTTI |
| CAVOLO VERZA                               | D11 | ALTRI PRODOTTI |
| CIPOLLE                                    | C54 | ALTRI PRODOTTI |
| CIPOLLINE                                  | D14 | ALTRI PRODOTTI |
| CORIANDOLO                                 | C85 | ALTRI PRODOTTI |
| CRESCIONE                                  | L34 | ALTRI PRODOTTI |
| CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA | D20 | ALTRI PRODOTTI |
| CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO SERRA     | D25 | ALTRI PRODOTTI |
| ECHINACEA PARTE AEREA                      | H99 | ALTRI PRODOTTI |
| ECHINACEA RADICI                           | H98 | ALTRI PRODOTTI |
| ELICRISO                                   | L35 | ALTRI PRODOTTI |
| ERBA CIPOLLINA                             | L36 | ALTRI PRODOTTI |
| ERBA MEDICA                                | D15 | ALTRI PRODOTTI |
| ERBAI DA BIOMASSA                          | L37 | ALTRI PRODOTTI |
| ERBAI DI GRAMINACEE                        | C87 | ALTRI PRODOTTI |
| ERBAI DI LEGUMINOSE                        | C88 | ALTRI PRODOTTI |
| ERBAI DI RAVIZZONE                         | L38 | ALTRI PRODOTTI |
| ERBAI MISTI                                | C89 | ALTRI PRODOTTI |
| FIENO GRECO                                | H78 | ALTRI PRODOTTI |
| FINOCCHIO                                  | D19 | ALTRI PRODOTTI |
| FIORDALISO                                 | L47 | ALTRI PRODOTTI |
| FLORICOLE SOTTO SERRA\MQ                   | H90 | ALTRI PRODOTTI |
| FLORICOLE SOTTO TUNNEL                     | D73 | ALTRI PRODOTTI |
| FLORICOLE SOTTO TUNNEL\MQ                  | H94 | ALTRI PRODOTTI |
| FUNGHI DI COLTIVAZIONE                     | L01 | ALTRI PRODOTTI |
| GENZIANA                                   | L52 | ALTRI PRODOTTI |
| GERMOGLI DI BAMBU'                         | L06 | ALTRI PRODOTTI |
| GOJI                                       | D95 | ALTRI PRODOTTI |
| IPERICO                                    | M05 | ALTRI PRODOTTI |
| LATTUGHE\INDIVIE                           | D21 | ALTRI PRODOTTI |
| LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO            | L54 | ALTRI PRODOTTI |
| LINO                                       | C91 | ALTRI PRODOTTI |
| LIQUIRIZIA RADICE                          | L55 | ALTRI PRODOTTI |
| LUPPOLO                                    | H77 | ALTRI PRODOTTI |

|                                |     |                |
|--------------------------------|-----|----------------|
| MAGGIORANA                     | L57 | ALTRI PRODOTTI |
| MALVA                          | L60 | ALTRI PRODOTTI |
| MELISSA                        | L62 | ALTRI PRODOTTI |
| MELISSA SEMI                   | L61 | ALTRI PRODOTTI |
| MENTA DOLCE                    | L63 | ALTRI PRODOTTI |
| MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA | L64 | ALTRI PRODOTTI |
| MENTA SEMI                     | L65 | ALTRI PRODOTTI |
| MENTUCCIA                      | L66 | ALTRI PRODOTTI |
| MIRTO                          | D37 | ALTRI PRODOTTI |
| OLIVELLO SPINOSO               | L96 | ALTRI PRODOTTI |
| ORIGANO                        | L67 | ALTRI PRODOTTI |
| ORTICA                         | L68 | ALTRI PRODOTTI |
| ORTICOLE SOTTO SERRA           | C95 | ALTRI PRODOTTI |
| ORTICOLE SOTTO TUNNEL          | D81 | ALTRI PRODOTTI |
| PASCOLO                        | L98 | ALTRI PRODOTTI |
| PASSIFLORA                     | L70 | ALTRI PRODOTTI |
| PATATE COMUNI                  | C35 | ALTRI PRODOTTI |
| PATATE DA SEME                 | H16 | ALTRI PRODOTTI |
| PATATE DI PRIMIZIA             | M60 | ALTRI PRODOTTI |
| PIANTINE DA ORTO IBRIDE        | H44 | ALTRI PRODOTTI |
| PIANTINE DA ORTO STANDARD      | H43 | ALTRI PRODOTTI |
| PORRO                          | D27 | ALTRI PRODOTTI |
| PRATO PASCOLO                  | M01 | ALTRI PRODOTTI |
| PRATO POLIFITA (MQ)            | L99 | ALTRI PRODOTTI |
| PREZZEMOLO                     | C99 | ALTRI PRODOTTI |
| PSILLIO                        | H42 | ALTRI PRODOTTI |
| QUINOA                         | D94 | ALTRI PRODOTTI |
| RADICCHIO                      | D28 | ALTRI PRODOTTI |
| RAPA                           | D61 | ALTRI PRODOTTI |
| RAVANELLO                      | D29 | ALTRI PRODOTTI |
| ROSA CANINA                    | D39 | ALTRI PRODOTTI |
| ROSMARINO                      | L75 | ALTRI PRODOTTI |
| RUCOLA                         | L76 | ALTRI PRODOTTI |
| SALVIA                         | L77 | ALTRI PRODOTTI |
| SCALOGNO                       | D64 | ALTRI PRODOTTI |
| SEDANO                         | D30 | ALTRI PRODOTTI |
| SENAPE BIANCA                  | H41 | ALTRI PRODOTTI |
| SPINACIO                       | C56 | ALTRI PRODOTTI |
| SPINACIO DA INDUSTRIA          | M40 | ALTRI PRODOTTI |
| TAPPETO ERBOSO                 | H91 | ALTRI PRODOTTI |
| TARASSACO RADICI               | L84 | ALTRI PRODOTTI |
| TIMO                           | L85 | ALTRI PRODOTTI |
| TRIFOGLIO                      | H20 | ALTRI PRODOTTI |
| VERBENA ODOROSA PARTE AEREA    | M13 | ALTRI PRODOTTI |
| VERBENA OFFICINALE PARTE AEREA | M14 | ALTRI PRODOTTI |
| ZAFFERANO                      | H25 | ALTRI PRODOTTI |
| ZAFFERANO BULBI                | H34 | ALTRI PRODOTTI |

|                                            |     |                          |
|--------------------------------------------|-----|--------------------------|
| CARCIOFO                                   | C27 | CARCIOFI                 |
| CARCIOFO DA INDUSTRIA                      | M07 | CARCIOFI                 |
| AVENA                                      | C43 | CEREALI MINORI           |
| AVENA DA BIOMASSA                          | L17 | CEREALI MINORI           |
| AVENA DA SEME                              | L18 | CEREALI MINORI           |
| FARRO                                      | D16 | CEREALI MINORI           |
| FARRO DA SEME                              | L44 | CEREALI MINORI           |
| FRUMENTO DA BIOMASSA                       | L48 | CEREALI MINORI           |
| FRUMENTO DURO                              | H10 | CEREALI MINORI           |
| FRUMENTO DURO DA SEME                      | H12 | CEREALI MINORI           |
| FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)               | H79 | CEREALI MINORI           |
| FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME       | L49 | CEREALI MINORI           |
| FRUMENTO TENERO                            | H11 | CEREALI MINORI           |
| FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO                | L50 | CEREALI MINORI           |
| FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO              | L51 | CEREALI MINORI           |
| FRUMENTO TENERO DA SEME                    | H13 | CEREALI MINORI           |
| GRANO SARACENO                             | H14 | CEREALI MINORI           |
| LOIETTO                                    | H18 | CEREALI MINORI           |
| LOIETTO DA SEME                            | C92 | CEREALI MINORI           |
| MIGLIO                                     | C93 | CEREALI MINORI           |
| ORZO                                       | C29 | CEREALI MINORI           |
| ORZO DA BIOMASSA                           | L69 | CEREALI MINORI           |
| ORZO DA SEME                               | D60 | CEREALI MINORI           |
| ORZO DA SEME IBRIDO                        | M52 | CEREALI MINORI           |
| SEGALE                                     | D31 | CEREALI MINORI           |
| SEGALE DA BIOMASSA                         | L79 | CEREALI MINORI           |
| SEGALE DA SEME                             | D65 | CEREALI MINORI           |
| TRITICALE                                  | C49 | CEREALI MINORI           |
| TRITICALE DA BIOMASSA                      | L86 | CEREALI MINORI           |
| TRITICALE DA SEME                          | H40 | CEREALI MINORI           |
| TRITORDEUM                                 | L87 | CEREALI MINORI           |
| CETRIOLI                                   | D13 | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| COCOMERO                                   | C33 | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| COCOMERO MINI                              | M09 | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| FIORI DI ZUCCHINA                          | H27 | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| MELANZANE                                  | C58 | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| MELONI                                     | C34 | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| PEPERONCINO                                | H24 | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| PEPERONI                                   | C22 | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| ZUCCA                                      | D32 | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| ZUCCA ORNAMENTALE                          | M61 | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| ZUCCHINA FIORE                             | D68 | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| ZUCCHINE                                   | C50 | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| ALBICOCCHE                                 | C02 | DRUPACEE                 |
| ALBICOCCHE DA INDUSTRIA                    | M22 | DRUPACEE                 |
| ALBICOCCHE PRECOCI                         | L12 | DRUPACEE                 |
| ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE | L90 | DRUPACEE                 |



|                                                                  |     |                  |
|------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| ALBICOCCHIE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA | L91 | DRUPACEE         |
| ALBICOCCHIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE                              | D70 | DRUPACEE         |
| ALBICOCCHIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA         | L92 | DRUPACEE         |
| CILIEGIE                                                         | C37 | DRUPACEE         |
| CILIEGIE DA INDUSTRIA                                            | M19 | DRUPACEE         |
| CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE                                 | D71 | DRUPACEE         |
| CILIEGIE SOTTO TUNNEL                                            | D91 | DRUPACEE         |
| CILIEGIO ACIDO                                                   | L32 | DRUPACEE         |
| NETTARINE                                                        | C05 | DRUPACEE         |
| NETTARINE DA INDUSTRIA                                           | M34 | DRUPACEE         |
| NETTARINE PRECOCI                                                | C06 | DRUPACEE         |
| NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE                        | D78 | DRUPACEE         |
| NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE                                | D79 | DRUPACEE         |
| PESCHE                                                           | C09 | DRUPACEE         |
| PESCHE DA INDUSTRIA                                              | M24 | DRUPACEE         |
| PESCHE PRECOCI                                                   | C10 | DRUPACEE         |
| PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE                           | D84 | DRUPACEE         |
| PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE                                   | D85 | DRUPACEE         |
| SUSINE                                                           | C16 | DRUPACEE         |
| SUSINE PRECOCI                                                   | C17 | DRUPACEE         |
| SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE                           | D86 | DRUPACEE         |
| SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE                                   | D87 | DRUPACEE         |
| ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY                             | M31 | FRUTTICOLE VARIE |
| ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE     | M74 | FRUTTICOLE VARIE |
| ACTINIDIA POLPA VERDE                                            | C01 | FRUTTICOLE VARIE |
| ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETE ANTIGRANDINE                    | D69 | FRUTTICOLE VARIE |
| AVOCADO                                                          | H53 | FRUTTICOLE VARIE |
| CACHI                                                            | C36 | FRUTTICOLE VARIE |
| CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE                                    | L93 | FRUTTICOLE VARIE |
| CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA               | L94 | FRUTTICOLE VARIE |
| CASTAGNE                                                         | D33 | FRUTTICOLE VARIE |
| FICHI                                                            | C44 | FRUTTICOLE VARIE |
| FICO D'INDIA                                                     | C42 | FRUTTICOLE VARIE |
| FRAGOLE                                                          | C38 | FRUTTICOLE VARIE |
| FRAGOLE SOTTO SERRA                                              | D92 | FRUTTICOLE VARIE |
| FRAGOLE SOTTO TUNNEL                                             | D74 | FRUTTICOLE VARIE |
| FRAGOLINE DI BOSCO                                               | M51 | FRUTTICOLE VARIE |
| GELSO                                                            | D56 | FRUTTICOLE VARIE |
| GIUGGIOLE                                                        | H36 | FRUTTICOLE VARIE |
| LAMPONE                                                          | C52 | FRUTTICOLE VARIE |
| LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE                                  | H08 | FRUTTICOLE VARIE |
| MANDORLE                                                         | C61 | FRUTTICOLE VARIE |
| MANGO                                                            | L02 | FRUTTICOLE VARIE |
| MELOGRANO                                                        | H35 | FRUTTICOLE VARIE |
| MELOGRANO SOTTO RETE ANTIGRANDINE                                | M82 | FRUTTICOLE VARIE |
| MIRTILLI SOTTO RETE                                              | D77 | FRUTTICOLE VARIE |

|                                        |     |                  |
|----------------------------------------|-----|------------------|
| MIRTILLO                               | C51 | FRUTTICOLE VARIE |
| MORE                                   | C66 | FRUTTICOLE VARIE |
| NESPOLO DEL GIAPPONE                   | H09 | FRUTTICOLE VARIE |
| NOCCIOLE                               | C59 | FRUTTICOLE VARIE |
| NOCI                                   | D38 | FRUTTICOLE VARIE |
| PISTACCHIO                             | C57 | FRUTTICOLE VARIE |
| RIBES                                  | C62 | FRUTTICOLE VARIE |
| UVA SPINA                              | D66 | FRUTTICOLE VARIE |
| CECE DA SEME                           | M02 | LEGUMINOSE       |
| CECI                                   | D12 | LEGUMINOSE       |
| CICERCHIA                              | D54 | LEGUMINOSE       |
| FAGIOLI DA INDUSTRIA                   | L39 | LEGUMINOSE       |
| FAGIOLI DA SEME                        | D98 | LEGUMINOSE       |
| FAGIOLI FRESCHI                        | C45 | LEGUMINOSE       |
| FAGIOLI SECCHI NANI                    | L40 | LEGUMINOSE       |
| FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI              | L41 | LEGUMINOSE       |
| FAGIOLINI                              | C47 | LEGUMINOSE       |
| FAGIOLINI DA INDUSTRIA                 | L42 | LEGUMINOSE       |
| FAGIOLINI DA SEME                      | L43 | LEGUMINOSE       |
| FAVA DA SEME                           | D97 | LEGUMINOSE       |
| FAVA FRESCA                            | D17 | LEGUMINOSE       |
| FAVA SECCA                             | L45 | LEGUMINOSE       |
| FAVINO                                 | D18 | LEGUMINOSE       |
| FAVINO DA SEME                         | L46 | LEGUMINOSE       |
| LENTICCHIE                             | D22 | LEGUMINOSE       |
| LUPINELLA                              | H45 | LEGUMINOSE       |
| LUPINELLA DA SEME                      | L56 | LEGUMINOSE       |
| LUPINI                                 | H17 | LEGUMINOSE       |
| PISELLI DA INDUSTRIA                   | M39 | LEGUMINOSE       |
| PISELLI FRESCHI                        | C46 | LEGUMINOSE       |
| PISELLI SECCHI                         | L72 | LEGUMINOSE       |
| PISELLO DA SEME                        | D47 | LEGUMINOSE       |
| PISELLO PROTEICO                       | C96 | LEGUMINOSE       |
| SULLA                                  | H19 | LEGUMINOSE       |
| SULLA DA SEME                          | H89 | LEGUMINOSE       |
| VECCIA                                 | L88 | LEGUMINOSE       |
| VECCIA DA SEME                         | L89 | LEGUMINOSE       |
| MAIS DA BIOMASSA                       | L58 | MAIS             |
| MAIS DA GRANELLA GENERICO              | C03 | MAIS             |
| MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA | M32 | MAIS             |
| MAIS DA INSILAGGIO                     | D23 | MAIS             |
| MAIS DA SEME                           | C39 | MAIS             |
| MAIS DOLCE                             | D24 | MAIS             |
| PASTONE DI MAIS                        | L09 | MAIS             |
| SORGO                                  | C30 | MAIS             |
| SORGO DA BIOMASSA                      | L82 | MAIS             |
| SORGO DA INSILAGGIO                    | L83 | MAIS             |

|                                  |     |                  |
|----------------------------------|-----|------------------|
| SORGO DA SEME                    | H39 | MAIS             |
| OLIVE OLIO                       | C41 | OLIVE            |
| OLIVE TAVOLA                     | C40 | OLIVE            |
| ANICE STELLATO DA SEME           | H75 | ORTICOLE DA SEME |
| AGLIO DA SEME                    | L10 | ORTICOLE DA SEME |
| ANETO DA SEME                    | H38 | ORTICOLE DA SEME |
| BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME | L08 | ORTICOLE DA SEME |
| BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME | C67 | ORTICOLE DA SEME |
| BASILICO DA SEME                 | H26 | ORTICOLE DA SEME |
| BIETOLA DA COSTA DA SEME         | H88 | ORTICOLE DA SEME |
| BIETOLA ROSSA DA SEME            | D50 | ORTICOLE DA SEME |
| BUNCHING ONION DA SEME           | D96 | ORTICOLE DA SEME |
| BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO    | M43 | ORTICOLE DA SEME |
| CANAPA DA SEME                   | C84 | ORTICOLE DA SEME |
| CARDO DA SEME                    | L25 | ORTICOLE DA SEME |
| CAROTA DA SEME                   | D46 | ORTICOLE DA SEME |
| CAROTA DA SEME IBRIDO            | M44 | ORTICOLE DA SEME |
| CAVOLFIORRE DA SEME              | D52 | ORTICOLE DA SEME |
| CAVOLFIORRE DA SEME IBRIDO       | M45 | ORTICOLE DA SEME |
| CAVOLI DA SEME                   | C69 | ORTICOLE DA SEME |
| CAVOLI DA SEME IBRIDO            | M42 | ORTICOLE DA SEME |
| CETRIOLI DA SEME                 | C70 | ORTICOLE DA SEME |
| CIPOLLA DA SEME                  | C72 | ORTICOLE DA SEME |
| CORIANDOLO DA SEME               | C86 | ORTICOLE DA SEME |
| CRESCIONE DA SEME                | H76 | ORTICOLE DA SEME |
| CRISANTEMO DA SEME               | L07 | ORTICOLE DA SEME |
| ERBA MAZZOLINA DA SEME           | H96 | ORTICOLE DA SEME |
| ERBA MEDICA DA SEME              | C68 | ORTICOLE DA SEME |
| FACELIA DA SEME                  | H97 | ORTICOLE DA SEME |
| FESTUCA DA SEME                  | H95 | ORTICOLE DA SEME |
| FINOCCHIO DA SEME                | D51 | ORTICOLE DA SEME |
| FINOCCHIO DA SEME IBRIDO         | M47 | ORTICOLE DA SEME |
| INDIVIA DA SEME                  | C73 | ORTICOLE DA SEME |
| LATTUGHE DA SEME                 | C74 | ORTICOLE DA SEME |
| LINO DA SEME                     | H28 | ORTICOLE DA SEME |
| PORRO DA SEME                    | C75 | ORTICOLE DA SEME |
| PORRO DA SEME IBRIDO             | M48 | ORTICOLE DA SEME |
| PREZZEMOLO DA SEME               | D43 | ORTICOLE DA SEME |
| RADICCHIO\CICORIA DA SEME        | C71 | ORTICOLE DA SEME |
| RADICCHIO\CICORIA DA SEME IBRIDO | M49 | ORTICOLE DA SEME |
| RAPA DA SEME                     | C76 | ORTICOLE DA SEME |
| RAVANELLO DA SEME                | C77 | ORTICOLE DA SEME |
| RUCOLA DA SEME                   | H29 | ORTICOLE DA SEME |
| RUCOLA SELVATICA DA SEME IBRIDO  | M41 | ORTICOLE DA SEME |
| SCALOGNO DA SEME                 | L78 | ORTICOLE DA SEME |
| SEDANO DA SEME                   | H56 | ORTICOLE DA SEME |
| SPINACIO DA SEME                 | C78 | ORTICOLE DA SEME |

|                                                              |     |                  |
|--------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| TRIFOGLIO DA SEME                                            | D44 | ORTICOLE DA SEME |
| ZUCCA DA SEME                                                | C79 | ORTICOLE DA SEME |
| ZUCCHINE DA SEME                                             | D49 | ORTICOLE DA SEME |
| ZUCCHINE DA SEME IBRIDO                                      | M50 | ORTICOLE DA SEME |
| MELE                                                         | C04 | POMACEE          |
| MELE CLUB                                                    | M17 | POMACEE          |
| MELE CLUB SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA                           | M80 | POMACEE          |
| MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE                            | M64 | POMACEE          |
| MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE E SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA | M65 | POMACEE          |
| MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA                                | H52 | POMACEE          |
| MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE                                 | D76 | POMACEE          |
| MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA            | L95 | POMACEE          |
| PERE                                                         | C07 | POMACEE          |
| PERE PRECOCI                                                 | C08 | POMACEE          |
| PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE                         | D82 | POMACEE          |
| PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE                                 | D83 | POMACEE          |
| POMODORO CONCENTRATO                                         | C12 | POMODORO         |
| POMODORO DA TAVOLA                                           | C13 | POMODORO         |
| POMODORO PELATO                                              | C14 | POMODORO         |
| POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI                                 | L05 | POMODORO         |
| RISO                                                         | C15 | RISO             |
| RISO CON DIRITTI RISERVATI                                   | M25 | RISO             |
| RISO DA SEME                                                 | L73 | RISO             |
| RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI                           | M28 | RISO             |
| RISO INDICA                                                  | D63 | RISO             |
| RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI                            | M26 | RISO             |
| RISO INDICA DA SEME                                          | L74 | RISO             |
| RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI                    | M29 | RISO             |
| COLZA                                                        | C32 | SOIA             |
| COLZA DA BIOMASSA                                            | L33 | SOIA             |
| COLZA DA SEME                                                | D45 | SOIA             |
| COLZA DA SEME IBRIDO                                         | M46 | SOIA             |
| GIRASOLE                                                     | C48 | SOIA             |
| GIRASOLE DA BIOMASSA                                         | L53 | SOIA             |
| GIRASOLE DA BIOMASSA PIANTA                                  | M04 | SOIA             |
| GIRASOLE DA SEME                                             | D48 | SOIA             |
| SOIA                                                         | C31 | SOIA             |
| SOIA DA BIOMASSA                                             | L80 | SOIA             |
| SOIA DA SEME                                                 | L81 | SOIA             |
| SOIA EDAMAME                                                 | D99 | SOIA             |
| TABACCO                                                      | C18 | TABACCO          |
| UVA DA TAVOLA                                                | C19 | UVA TAVOLA       |
| UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE                               | D89 | UVA TAVOLA       |
| UVA COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE                           | H85 | UVA VINO         |
| UVA DA VINO COMUNE                                           | H82 | UVA VINO         |
| UVA DA VINO DOP                                              | H80 | UVA VINO         |

|                                                                             |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| UVA DA VINO DOP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA                                    | M85 | UVA VINO       |
| UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE                                     | H83 | UVA VINO       |
| UVA DA VINO IGP                                                             | H81 | UVA VINO       |
| UVA DA VINO IGP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA                                    | M84 | UVA VINO       |
| UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE                                     | H84 | UVA VINO       |
| UVA DA VINO VARIETALE                                                       | H73 | UVA VINO       |
| UVA VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE                                       | L03 | UVA VINO       |
| COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPA, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)  | D58 | VIVAI / PIANTE |
| FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)                                       | M10 | VIVAI / PIANTE |
| FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA                                        | H51 | VIVAI / PIANTE |
| FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA                                        | H47 | VIVAI / PIANTE |
| FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA                                           | H49 | VIVAI / PIANTE |
| NESTI DI VITI (barbatelle)                                                  | D57 | VIVAI / PIANTE |
| NOCE PIANTE                                                                 | D42 | VIVAI / PIANTE |
| OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA                                             | H50 | VIVAI / PIANTE |
| OLIVO IN VASO                                                               | H93 | VIVAI / PIANTE |
| OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA                                             | H46 | VIVAI / PIANTE |
| OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA                                                | H48 | VIVAI / PIANTE |
| ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO                                                  | H15 | VIVAI / PIANTE |
| ORNAMENTALI SOTTO SERRA                                                     | C94 | VIVAI / PIANTE |
| ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL                                                    | D80 | VIVAI / PIANTE |
| PIANTE DI VITI PORTAINNESTO                                                 | C11 | VIVAI / PIANTE |
| PIANTE OFFICINALI                                                           | D26 | VIVAI / PIANTE |
| PIANTINE DI NOCCIOLO                                                        | H87 | VIVAI / PIANTE |
| PIOPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI                                           | L71 | VIVAI / PIANTE |
| PIOPPA                                                                      | D41 | VIVAI / PIANTE |
| SUGHERETE                                                                   | H23 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI FRUTTICOLE                                                         | H92 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA                                         | M55 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI – FICO                                     | M53 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO                                          | M58 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE                                          | M54 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE – KAKI                                    | M59 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI PIANTE DA OLIVO                                                    | C55 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | H68 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE                          | H70 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI                          | H67 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGIE        | H64 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI              | H65 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI        | H63 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE                                 | H66 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI                               | H57 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI                       | H58 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME                                 | H60 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE                       | H59 | VIVAI / PIANTE |

|                                                  |     |                |
|--------------------------------------------------|-----|----------------|
| VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI | H61 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI      | H62 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA          | H30 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI PIOPPI                                  | C65 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE                   | M81 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE                    | M56 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI INDUSTRIALI                                | H71 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE                  | C21 | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE                 | M57 | VIVAI / PIANTE |